



Numero registro generale 126/2024

Numero sezionale 5239/2025

Numero di raccolta generale 33300/2025

Data pubblicazione 19/12/2025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta da:

CATERINA MAROTTA

Presidente

IRENE TRICOMI

Consigliere

DARIO CONTE

Consigliere Rel.

GUGLIELMO GARRI

Consigliere

NICOLA DE MARINIS

Consigliere

Oggetto:

RETRIBUZIONE

PUBBLICO

IMPIEGO

Ud.16/12/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 126/2024 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████ unitamente all'avvocato ██████████

-ricorrente-

contro

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, rappresentato e difeso dall'avvocato

██████████

-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 515/2023
depositata il 16/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal
Consigliere DARIO CONTE.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Bologna rigettava
l'appello proposto da ██████████ avverso la sentenza n. 193 del
18/10/2022, con la quale il Tribunale di Forlì aveva respinto il ricorso del



██████ dipendente della AUSL Romagna in servizio in servizio presso la Gestione Giuridica Risorse Umane con sede in ██████ ██████ ██████ inteso ad ottenere la declaratoria dell'illegittimità del provvedimento col quale l'Azienda datoriale lo aveva sospeso dal servizio dal 1/1/2022, per inosservanza dell'obbligo vaccinale, in applicazione dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, quale introdotto dall'art. 2 del d.l. n.172/2021, e la condanna di questa alla riammissione in servizio e al ripristino del trattamento retributivo e contributivo, anche ai fini della maturazione delle ferie e della progressione in carriera.

2. A fondamento della domanda, il ██████ aveva in sostanza dedotto che l'estensione dell'obbligo vaccinale al «personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del d.lgs. n.502/92» non poteva essergli riferita, posto che la sede di ██████ era una sede puramente amministrativa, nella quale non era presente alcun ufficio sanitario, neanche ambulatoriale, né alcun paziente o degente, né alcun "soggetto fragile"; sicché non rientrava tra le strutture di cui all'art. 8-ter cit.; e che una interpretazione estensiva o analogica della disposizione a personale non sanitario operante in strutture al cui interno non era svolta attività diagnostica o terapeutica, e non v'erano soggetti "fragili", non poteva ritenersi consentita, anche per ragioni di ordine costituzionale, stante il carattere assolutamente eccezionale di una disposizione incidente negativamente sul diritto al lavoro, senza che nemmeno ne trovasse riscontro la *ratio* protettiva e prevenzionale.

3. Il Tribunale aveva respinto le domande proposte, interpretando l'art. 4 *ter* cit. nel senso che l'obbligo vaccinale gravasse su tutto il personale operante nell'apparato organizzativo preposto all'esercizio dell'attività sanitaria, senza distinguere né per mansione, né per modalità di svolgimento delle stesse (eventuale lavoro da remoto), né per la natura dell'attività svolta in singole sedi o articolazioni; che non per questo la



disposizione era costituzionalmente illegittima; anche nella parte in cui escludeva anche la spettanza agli inadempienti dell'assegno alimentare.

4. La Corte di appello, per quanto qui rileva, ha respinto nel merito il gravame, assumendo che il giudice di prime cure avesse correttamente affermato (in sintesi, e per quanto qui rileva): che la novella avesse esteso l'obbligo vaccinale a coloro che operassero nelle «strutture sanitarie» non in senso fisico-spaziale, ma nel senso di operare per soggetti erogatori di servizi ospedalieri, sanitari e sociosanitari, senza distinguere per tipo di mansione o sede o articolazione; sebbene nel senso che ciò che rilevava non era neanche la natura del soggetto come tale, ma la natura dell'attività (complessivamente) svolta dal medesimo; che tale interpretazione era coerente con l'abolizione, operata dalla novella, del previgente onere di *repechage*; e con la mutabilità del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa; che la decisione del Legislatore era ragionevole, tenuto conto della concreta impossibilità di tenere del tutto separato il personale a contatto con l'utenza da quello che svolge mansioni d'ufficio; che l'allegazione datoriale secondo la quale la sede di [REDACTED] ospitava numerose e svariate unità organizzative (tra le quali la Direzione Sanitaria, la Direzione Generale, l'Ufficio Relazioni Sindacali, le unità adibite alle Risorse Umane, l'Ufficio Legale) era rimasta incontestata in prima udienza, come quella secondo la quale in detta sede si recasse con frequenza pressochè costante anche personale sanitario o prestante la propria attività in sedi operative sul piano sanitario; ed atta a palesare che la destinazione amministrativa degli uffici non valesse affatto ad evitare la diffusione del contagio.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre il [REDACTED] con unico motivo.

6. La Azienda Unità Sanitaria Locale Romagna resiste con controricorso.

7. Il ricorrente ha presentato memoria.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E' denunciata, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell' art. 4-ter del d.l. n.44/2021, dell'art.8-ter del d.lgs. n. 502/92 e dell'art. 12 della preleggi.

2. Si assume la contrarietà a diritto dell'assunto fatto proprio della Corte territoriale, secondo il quale la «struttura» alla quale fa riferimento l'art. 8-ter del d.lgs. n. 502/92 sia la stessa Azienda sanitaria, o l'apparato organizzativo nel suo complesso, invece dei luoghi fisici in cui effettivamente si offrono prestazioni sanitarie, come ad avviso del ricorrente si evincerebbe univocamente dal testo della disposizione, in quanto facente riferimento alla «costruzione di nuove strutture, l'adattamento di strutture già esistenti, l'utilizzazione, l'ampliamento e la trasformazione delle stesse»; e dal richiamo della disposizione alle ASL quali soggetti gestori dei presidi, e che necessitavano dell'autorizzazione prevista dalla disposizione sia per esercitare l'attività sanitaria, sia per realizzarne, modificarne e gestirne le strutture. La diversa interpretazione offerta dalla Corte territoriale (e prima di essa dal Tribunale) confliggerebbe col canone dell'esegesi letterale, che assume carattere primario quantomeno ove chiaro ed univoco; ma anche con la "*ratio legis*", da ravvisarsi nella necessità di tutela dei soggetti fragili, secondo le finalità enunciate nel provvedimento legislativo. D'altro canto, si osserva, se si fosse inteso fare riferimenti ai gestori dell'attività sanitaria come tali, si sarebbe richiamato l'art. 3, co. 1 *bis* del decreto, e non l'art. 8-ter; e che la possibilità di contatti contagiosi era stata rappresentata nella sentenza impugnata solo in rapporto a personale sanitario, e non con pazienti.

2. Il ricorso è fondato.

Questa Corte, nella sentenza n. 12211/2024, alla quale si ritiene di dare continuità, ha infatti affermato (principio di diritto) che «L'art. 4-ter del d.l. n. 172/2021 ha imposto l'obbligo vaccinale anche ai dipendenti



inquadrate in categorie diverse da quelle sopra indicate, purché impegnati a rendere la prestazione lavorativa nelle strutture sanitarie e socio sanitarie elencate nell'art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992»; dopo aver spiegato in motivazione che «4.2. Quanto alle categorie interessate all'estensione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha incluso, al comma 1, lett. c, il «personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis». Le strutture individuate per mezzo del rinvio al d.lgs. n. 502/1992 (di Riordino della disciplina in materia sanitaria), sono quelle soggette alla specifica autorizzazione disciplinata dal citato art. 8-ter, in quanto destinate all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, ossia le strutture, elencate alle lettere da a) a c) del comma 1, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti (lett. a), oppure di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio (lett. b), o, infine, che erogano prestazioni sanitarie o sociosanitarie in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno (lett. c).

4.3. Va detto subito che della disposizione in commento la Corte territoriale ha dato un'interpretazione che mortifica il tenore letterale della legge, la quale si riferisce con chiarezza, non all'attività sanitaria o socio sanitaria svolta in generale dal datore di lavoro, bensì alla natura delle prestazioni erogate dalle singole strutture delle quali il soggetto, pubblico o privato operante nel campo sanitario, si avvale. L'obbligo dell'autorizzazione disciplinata dall'art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992 è stato previsto dal legislatore per la costruzione, l'adattamento, la diversa utilizzazione, l'ampliamento, la trasformazione, il trasferimento delle «strutture» analiticamente indicate nel testo normativo, sul presupposto che, poiché in quelle strutture si svolgono attività che possono mettere a



rischio la salute e la sicurezza del paziente, occorre previamente verificarne l'idoneità sotto il profilo strutturale, tecnologico ed organizzativo (comma 4). Ne discende che il comma 1, lett. c), dell'art. 4 *ter* del d.l. n. 44/2021 (inserito dal d.l. 172/2021), non ha inteso estendere l'obbligo vaccinale a tutti i dipendenti delle aziende operanti in campo sanitario e socio sanitario, a prescindere dalla qualifica posseduta e dalla natura dell'attività lavorativa espletata, bensì ha voluto affiancare, quanto alla necessità della vaccinazione, alle categorie contemplate nell'art. 4 i lavoratori che, pur non rientrando nelle prime, in quanto operanti nelle strutture analiticamente indicate dal citato art. 8, avrebbero potuto esporre a pericolo di contagio i pazienti o gli utenti dei servizi socio sanitari tassativamente indicati dal legislatore, escludendo, invece, dal rispetto dell'obbligo vaccinale il personale che, oltre a rivestire una qualifica diversa da quella di operatore sanitario, era chiamato a svolgere la propria attività in luoghi non destinati all'erogazione delle prestazioni sanitarie o socio sanitarie. 4.4. Con il d.l. 26 novembre 2021 n. 172, quindi, la scelta del legislatore, finalizzata ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza ovvero di servizi svolti a contatto con persone in situazioni di fragilità, è stata quella, da un lato, di imporre l'obbligo vaccinale al personale indicato dal comma 1 del riformulato art. 4 (e quindi agli esercenti le professioni sanitarie ed agli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1 della legge n. 43/2006) sulla base della sola categoria di appartenenza ed a prescindere dal luogo e dalle modalità individuali di svolgimento dell'attività; dall'altro di estendere l'obbligo medesimo al personale dipendente in possesso di altre qualifiche, purché impegnato, a qualsiasi titolo, nelle strutture indicate dall'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, anche in tal caso a prescindere da accertamenti sulle modalità di espletamento delle mansioni».



In sintesi, l'esegesi letterale della disposizione applicabile impone di ritenere che l'art. 4-ter cit. non assoggettasse all'obbligo vaccinale il personale delle Aziende sanitarie non già obbligato per qualifica secondo l'art. 4, e che neppure operasse nelle strutture indicate dall'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, dovendo intendersi per tali non già la totalità della strutture facenti parte dell'apparato organizzativo dell'Azienda sanitaria, ma solo quelle soggette alla specifica autorizzazione disciplinata dal citato art. 8-ter, in quanto destinate all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, ossia le strutture, elencate alle lettere da a) a c) del comma 1, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti (lett. a), oppure di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio (lett. b), o, infine, che erogano prestazioni sanitarie o sociosanitarie in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno (lett. c); con ciò escludendo il personale non sanitario per qualifica operante in «luoghi non destinati all'erogazione delle prestazioni sanitarie o socio sanitarie».

3. La sentenza impugnata non risulta conforme a tale principio di diritto, e va pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/12/2025.

La Presidente
CATERINA MAROTTA

